

2001

ORIGINALI PER
VOSTRO ARCHIVIO

Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

PARTE B

1 003 00000 00146343875

AGENZIA MONTICHIARI										NUMERO ARCHIVIO 146343875									
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE TIPO E NUMERO								
1/57965	114	65	175371831		2001		2020	1	0	0									
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO									
30/06/2020		30/06/2023		30/06/2021		I		ANNUALE		30/06/2020									
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICI PAG.									
							87653			921									
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA									
COMUNE DI CASTENEDOLO - V. 15 GIUGNO 1918 1 - 25014 CASTENEDOLO BS										00464720176									
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO									
7.084,56		1.062,68		8.147,24		1.812,76		9.960,00		BS									
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE									
7.084,60		1.062,69		8.147,29		1.812,77		9.960,06											

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE PATTUITE
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDASI ALLEGATO DI POLIZZA

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO		
		21611		
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI			MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)		250,00	10.000.000,00	4.073,64
		PER SINISTRO		
		PER PERSONA	10.000.000,00	
		PER DANNI A COSE	10.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO			MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
		PER SINISTRO	10.000.000,00	4.073,64
		PER PERSONA	10.000.000,00	

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
			1.200.000,00	

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

8.147,28

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo importo retribuzioni sopra indicato, al tasso del 6,789 per mille oltre tasse. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle Norme di polizza).

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

Comune di Castenedolo (BS)

Arrivo

Prot. N. 0022481 del 03-09-2020

Categoria 5 Classe 2 Fascicolo



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 2001 edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 2001 edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

Agente
Federico Bresciani

Polizza emessa il 30/06/2020

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

4/4/2020



IL CONTRAENTE

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castonà)

L'Agente o l'Incaricato

PROGEASS S.r.l.
Insurance Brokers

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta
all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Contraente /Assicurato COMUNE DI CASTENEDOLO
Indirizzo V. 15 GIUGNO 1918 – 25014 CASTENEDOLO – BS
Partita iva 00464720176

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Art.1 - Definizioni

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il Comune di Castenedolo che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate: il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario ed il vice segretario provinciale, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), i lavoratori in regime di L.P.U – Lavoratori di Pubblica Utilità e i lavoratori in regime di L.S.U.- Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità, soggetti sottoposti alla sospensione del procedimento di condanna con messa alla prova presso l'ente), Tirocinanti, Volontari civici, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i partecipanti ai corsi di formazione, recupero educativo, socializzazione e riabilitazione, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, i volontari della protezione civile locale, addetti ai servizi di vigilanza stradale, ecologica, faunistica e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati; gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
Società	Impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio preventivo	<ul style="list-style-type: none">- Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;- Gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati);- Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili).

PREMESSA

Art. 2 – Attività della Contraente

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o altri atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate all'Ente Contraente o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicati. Il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. Sono comprese le attività svolte dalla Sezione Locale della Protezione Civile compreso l'utilizzo di unità cinofile.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi a Società di Servizi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie (compresa la Protezione Civile Locale), complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 4 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art.1901 C.C., entro 90 (novanta) giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 – Periodo di assicurazione – Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24,00 del 30.06.2023 (scadenza anniversaria al 30 giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del , mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata dall'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Art. 6 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Limiti di indennizzo

R.C.T.: Euro 10.000.000,00 unico per sinistro

R.C.O.: Euro 10.000.000,00 per sinistro con limite di:

Euro 10.000.000,00 per prestatore di lavoro

Massimo esborso della Società per ciascun sinistro Euro 12.000.000,00

Art. 8 - Corresponsabilità degli Assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 9 – Spese legali/Recupero franchigia

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore degli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, l'Agenzia comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 10 – Validità Territoriale

L'assicurazione ha validità nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 11 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: PROGEASS S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 12 – Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Art. 13 – Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 45 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Art. 14 – Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni.

La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento dell'indennizzo dovuto.

Art. 15 – Premio anticipato dell'assicurazione.

Il premio annuo lordo è conteggiato in base ai tassi e premi lordi (comprensivi di imposte) come segue:

Conteggio del premio

Parametro:

Retribuzioni annue lorde e compensi a terzi previsti
nell'anno:

Euro 1.200.000,00

Premio minimo comunque acquisito

Euro 9.960,00

Tasso finito da applicarsi per il regolamento premio: 8,30 ‰

Art. 16 – Oneri fiscali

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 17 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 18 – Altre Assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 19 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Comunicazione della situazione sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente al Contraente il dettaglio dei sinistri, così suddiviso:

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- stato del sinistro ("aperto", "liquidato", "chiuso senza seguito")
- importo a riserva
- importo liquidato
- data della chiusura

Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà a richiedere al Contraente, mediante apposito atto contrattuale, il rimborso delle franchigie e degli scoperti dalla stessa anticipati.

La Contraente si impegna al pagamento del relativo importo entro 60 giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta.

Art. 22 – Franchigia per sinistro

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l'applicazione della franchigia indicata all'art. 30 salvo scoperti o franchigie di importo superiore previste in polizza nell'ambito di condizioni aggiuntive, estensioni o clausole particolari.

Art. 23 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente nei casi previsti dalla legge.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Art. 24 – Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art.25 - Vincolo

In relazione al contratto di leasing n° AL 3117360018 intestato a COMUNE DI CASTENEDOLO la presente polizza si intende vincolata, a tutti gli effetti, a favore di ICCREA BANCAIMPRESA SPA con sede in Roma, c.f. 02820100580 p.i. 01122141003, fino alla scadenza della polizza e cioè fino al 30/06/2023.

Per effetto del presente vincolo la Società Assicuratrice e l'Assicurato assumono espressamente i seguenti obblighi:

1. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;

2. a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;

3. a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso e con il consenso scritto di Iccrea Bancalmpresa S.p.A.;

4. a pagare direttamente a Iccrea Bancalmpresa S.p.A. l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso della assicurato, salvo che ci sia diversa disposizione scritta di Iccrea Bancalmpresa S.p.A. stessa;

5. a notificare ad Iccrea Bancalmpresa S.p.A. a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte dell'Assicurato, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata ricevuta da Iccrea Bancalmpresa S.p.A.;

6. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto di Iccrea Bancalmpresa S.p.A. ed a notificare ad Iccrea Bancalmpresa S.p.A. stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione

a) **Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

b) **Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Art. 26 – Qualifica di Terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, di cui al punto 1. lettera b) dell'art. 25, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. (Art. 25 lettera b).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio
- per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- i componenti della Giunta Comunale, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario, il Vice Segretario, il Direttore Generale;
- il personale dipendente non soggetto all' I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti i Tirocinanti, i Volontari civili, i Volontari della Protezione Civile, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell'Assicurato;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Art. 27 – Precisazioni ed estensioni varie di garanzia R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

27.01 - Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, purché abbiano compiuto il 16° anno di età e siano abilitati a norma delle disposizioni di legge.

27.02 - Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti, comprese tendostrutture, nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di impianti e tubazioni.

27.03 - Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.

Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

27.04 - Servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, svolta anche a cavallo, con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

27.05 - Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato esclusi i danni al contenuto, da incendio, furto e mancato uso.

27.06 - Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato esclusi i beni strumentali all'attività dell'Assicurato.

Garanzia prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30.

27.07 - Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

27.08 - Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;

27.09 - Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili.

Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

27.10 - Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni:

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

- subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
- causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;

27.11 - Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, canili, cimiteri, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.

27.12 - L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

27.13 - La garanzia comprende, ai sensi degli artt. C.C. 1783 – 1784 – 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316 – 1786, con l'esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art.30.

27.14 - Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza.

27.15 - Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30;

27.16 - Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; in assenza di detta copertura la garanzia opera con una franchigia di cui all'art. 30;

27.17 - Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;

27.18 - Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30.

27.19 - Responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con una franchigia ed un massimo risarcimento di cui all'art. 30.

27.20 - Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di cui all'art. 30;

Per danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia di cui all'art. 30.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

27.21 - Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30;

27.22 - Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30.

27.23 - Responsabilità Civile per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.

27.24 - Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

27.25 - La garanzia RCT/O prestata con la presente polizza, si estende ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), ai lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili), ai Volontari civili, ai Tirocinanti, nei seguenti termini:

- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato, in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.;
- b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o dipendenti dell'assicurato;
- c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi percepiti da tali prestatori d'opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- d) in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;

27.26 - Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro" – in qualità di Responsabili del servizio di protezione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualifica di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

La suddetta garanzia è limitata all'ambito di cui al disposto della lettera a) dell'art. 25 Oggetto dell'Assicurazione;

27.27 - Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 29. Restano comunque esclusi i danni da furto e da mancato uso, nonché quelli alle cose trovatesi sui veicoli stessi.

27.28 - Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche.

27.29 - Gestione di distributori automatici in genere di proprietà e non, nonché di mense e bar, entrambe anche gestiti da terzi. Qualora vi fosse la gestione di terzi, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

27.30 - Servizio di rimozione autoveicoli in divieto di sosta. Premesso che l'Assicurato effettua direttamente il servizio di rimozione veicoli, si conviene che la garanzia opera anche per i danni direttamente cagionati agli autoveicoli durante le operazioni di carico e scarico sempreché venga redatto un verbale a cura dei Vigili Urbani, attestante lo stato dei veicoli prima e dopo le operazioni di rimozione. Tale estensione di garanzia opera solo per i veicoli in divieto di sosta con un massimo risarcimento ed uno scoperto di cui all'art. 29. Restano comunque esclusi i danni da furto e da mancato uso, nonché quelli alle cose trovatesi sui veicoli stessi.

27.31 - Responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori a lui temporaneamente affidati.

27.32 - Danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

27.33 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

27.34 - Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto e impiegato in conformità delle leggi vigenti.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di cui all'art. 30.

Art. 28 – Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia R.C.O.

Efficacia della garanzia

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Estensione alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art.25, lettera b), è estesa al rischio delle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a quanto indicato all'art. 30, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale:

- per le malattie professionali connesse all'amianto;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La presente estensione di garanzia non opera per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Art. 29 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- da furto, salvo quanto previsto all' art. 27.13;
- cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 27.21
- cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dall'Art. 27.24;
- di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture, fino a concorrenza ed uno scoperto indicati all'art. 30;
- conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti all'Art. 1 - Definizioni;
- da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni:

- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti;
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nè per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- i danni da incendio, esplosione e/o scoppio arrecati alle cose comunque detenute dall'Assicurato
- i danni alle cose comunque movimentate e/o trasportate, fatta eccezione per i danni arrecati ai veicoli in divieto di sosta rimossi dall'Assicurato

Art. 30 - Franchigie, scoperti e massimi risarcimenti

Rif. art.	Oggetto	Franchigia/Scoperto	Massimo risarcimento	
			per ogni sinistro	per anno
22	Franchigia per sinistro	250,00		
27.06	Cose in consegna e custodia		Eu. 250.000	Eu. 250.000
27.13	Legge 316/78		Eu. 10.000	Eu. 60.000
27.15	Interruzione d'attività	10%	Eu. 2.000.000	Eu. 2.000.000
27.16	Causale incendio	Eu. 500,00*/ 10%	Eu. 1.500.000	Eu. 1.500.000
27.18	Cose nell'ambito esecuzione		Eu. 600.000	Eu. 600.000
27.19	Condutture e impianti	Eu. 1.500/ 10%	Eu. 1.000.000	Eu. 1.000.000
27.20	Cedimento e franamento	Eu. 1.500/ 10%	Eu. 1.000.000	Eu. 1.000.000
27.21	Danni da scavo		Eu. 1.000.000	Eu. 1.000.000
27.22	Danni ai conducenti		Eu. 750.000	Eu. 750.000
27.27	Esercizio parcheggi		Eu. 250.000	Eu. 250.000
27.30	Rimozione veicoli	15% min. Eu. 1.000	Eu. 400.000	Eu. 400.000
27.34	Impiego fuochi artificiali		Eu. 500.000	Eu. 500.000
28	Malattie professionali		Eu. 1.500.000	Eu. 1.500.000
29	Inquinamento accidentale	10% min. Eu. 2.500	Eu. 2.000.000	Eu. 2.000.000

* Tale franchigia è applicabile nel caso non esista altra polizza con garanzia di "Ricorso terzi".

Art. 31 - Clausola di tracciabilità

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione

Allegato a polizza
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi – fabbricati – imbarcazioni – aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/57965/65/175371831
AGENZIA MONTICHIARI

CODICE SUBAGENZIA 114

appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
DIVISIONE SAV
Agente
Federico Braccini

Il Contraente



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Costone)